

## REGOLAMENTO (CE) N. 883/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio <sup>(2)</sup> ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 <sup>(3)</sup>. Tenuto conto dell'importanza che riveste il commercio internazionale per la Comunità, è opportuno modernizzare le formalità doganali relative al regime TIR. L'articolo 49 della Convenzione TIR del 1975 prevede la possibilità di introdurre ulteriori misure di facilitazione a favore degli operatori economici, sempre che esse non ostacolino l'applicazione delle disposizioni della Convenzione. Attualmente la normativa comunitaria relativa al regime TIR non prevede lo status di destinatario autorizzato. Per rispondere alle esigenze degli operatori economici e facilitare gli scambi internazionali, è opportuno elaborare, in base alle norme di transito comunitario/comune esistenti, disposizioni che permettano di applicare nell'ambito del regime TIR l'agevolazione connessa allo status di destinatario autorizzato.
- (2) La convenzione relativa all'ammissione temporanea del 26 giugno 1990 (convenzione di Istanbul) e suoi allegati sono stati approvati dalla Comunità europea con decisione 93/329/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>. L'allegato A della convenzione di Istanbul abroga e sostituisce la convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci del 6 dicembre 1961 (convenzione ATA) per quanto riguarda i rapporti tra i paesi che hanno accettato la convenzione di Istanbul ed il suo allegato A.

Occorre pertanto modificare le disposizioni concernenti la procedura dell'ATA al fine di inserirvi un riferimento alla convenzione di Istanbul. Tuttavia, per facilitare il commercio internazionale tra la Comunità ed i paesi che non hanno accettato l'allegato A della convenzione di Istanbul, è opportuno mantenere gli attuali riferimenti alla convenzione ATA.

- (3) Nell'ambito del procedimento di perfezionamento passivo il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, consente, dal 2001, che l'esenzione parziale dal dazio di importazione a seguito di perfezionamento passivo sia calcolata sulla base delle spese dell'attività di perfezionamento, metodo cosiddetto della plusvalenza. Tale metodo, tuttavia, non è ammesso qualora le merci d'esportazione temporanea che non sono di origine comunitaria siano state immesse in libera pratica ad un'aliquota del dazio pari a zero. È opportuno modificare tali condizioni restrittive per le merci che non sono di origine comunitaria, allo scopo di incentivare l'uso del metodo della plusvalenza.
- (4) Tuttavia, per evitare abusi del sistema, è auspicabile stabilire che tale metodo di esenzione dal dazio possa essere rifiutato ove si dimostri che il solo scopo dell'immissione in libera pratica delle merci d'esportazione temporanea era quello di fruire dell'esenzione.
- (5) L'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza sono considerate informazioni obbligatorie da indicare nella casella n. 18 della dichiarazione di transito. Nei terminal per container ad elevato livello di traffico, può verificarsi che i dettagli relativi ai mezzi di trasporto stradale utilizzati per il trasporto non siano noti al momento in cui sono espletate le formalità relative al transito. Tuttavia, i dati che permettono l'identificazione del container in cui saranno collocate le merci destinate al transito sono disponibili, in quanto già inseriti nella casella n. 31 della dichiarazione di transito. Dato che le merci possono essere controllate in questo modo, si deve consentire che la casella n. 18 della dichiarazione di transito non sia compilata, purché sia possibile garantire che i dati richiesti saranno indicati successivamente nella casella opportuna.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

- (6) L'allegato 37 *quater* e l'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contengono ciascuno l'elenco dei codici «imballaggi» basato sull'allegato V della raccomandazione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite n. 21/riv. 1 di agosto 1994 (di seguito «la raccomandazione UN/ECE»). L'allegato V della raccomandazione UN/ECE, che contiene l'elenco dei codici, è stato ripetutamente riveduto per essere adeguato all'evoluzione delle pratiche del commercio e dei trasporti e, da ultimo, nel maggio 2002 (revisione 4). Per permettere agli operatori economici di utilizzare il modello di riferimento più conosciuto e armonizzare nella misura del possibile le pratiche commerciali ed amministrative nella Comunità, occorre prevedere che i codici da utilizzare per definire gli imballaggi nelle dichiarazioni doganali riflettano la più recente versione dell'allegato V della raccomandazione UN/ECE.
- (7) Per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno pubblicare l'elenco dei codici «imballaggi» esclusivamente nell'allegato 38, rinviando al medesimo quando tale elenco figura in una qualsiasi altra parte della legislazione doganale.
- (8) I codici «imballaggi» sono strettamente connessi alle disposizioni applicabili al sistema di transito informatizzato di cui agli articoli da 367 a 371 e alle nuove disposizioni in materia di documento amministrativo unico o ne fanno parte integrante. Le nuove disposizioni sono pertanto applicabili a tutte le procedure doganali.
- (9) L'elenco dei codici legati alla garanzia da utilizzare sui formulari del documento amministrativo unico è stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93. È opportuno completare detta lista, al fine di tener conto di tutte le situazioni relative agli esoneri dalla garanzia.
- (10) È opportuno adattare i gruppi di dati corrispondenti relativi al nuovo sistema di transito informatizzato, a causa della modifica della codificazione numerica nei codici di garanzia.
- (11) Poiché la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune prevede l'applicabilità dei codici di garanzia a decorrere dal 1° maggio 2004, è opportuno applicare i nuovi codici a decorrere da questa data.
- (12) Tenuto conto di quanto precede, gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003, devono essere modificati. Tuttavia essendo essi in vigore fino al 1° gennaio 2006, l'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 444/2002 <sup>(1)</sup> e l'allegato 38 del regolamento (CE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003 <sup>(2)</sup> è opportuno inserirvi modifiche analoghe.
- (13) L'articolo 531 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione definisce le manipolazioni usuali ammesse nel quadro del regime di deposito doganale. Le attività consentite sono specificate all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'elenco completo delle manipolazioni usuali a cui possono essere sottoposte le merci non comunitarie figura nell'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, sul piano pratico, il campo di applicazione limitato di detto allegato, ha comportato alcuni problemi. Per questo motivo, è opportuno prevedere una certa flessibilità.
- (14) Alcune delle diciture apposte sui documenti doganali redatti nella lingua di alcuni dei nuovi Stati membri non sono conformi alla terminologia già utilizzata nel settore doganale per le lingue in questione e devono dunque essere rettifiche.
- (15) L'atto di adesione del 2003 essendo entrato in vigore il 1° maggio 2004, le diciture devono applicarsi dalla stessa data.
- (16) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

- 1) All'articolo 62, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
 

«— Vyhotovené dodatočné»
- 2) All'articolo 113, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
 

«— VYHOTOVENÉ DODATOČNE»
- 3) All'articolo 314 *quater*, paragrafo 3, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
 

«Vyhotovené dodatočné»
- 4) All'articolo 324 *quinquies*, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
 

«Oslobodenie od podpisu»

<sup>(1)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1.

- 5) All'articolo 357, paragrafo 4, terzo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
- «— Oslobodenie»
- 6) All'articolo 361, paragrafo 4, secondo comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
- «Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)»
- 7) All'articolo 387, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
- «Oslobodenie od predpisanej trasy»
- 8) All'articolo 403, paragrafo 2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
- «Oslobodenie od podpisu»
- 9) All'articolo 451, paragrafo 1, i termini «/convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».
- 10) Sono inseriti i seguenti articoli 454 bis, 454 ter e 454 quater:
- «Articolo 454 bis
1. Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che
- a) sono stabilite nella Comunità;
- b) ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall'autorizzazione; e
- c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.
- L'articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.
- L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.
- L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell'autorizzazione.
3. Gli articoli 374 e 375, l'articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. L'articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
- Articolo 454 ter*
1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione di cui all'articolo 457 quater, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall'autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:
- a) informare le autorità doganali dell'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci;
- b) informare immediatamente le autorità doganali dell'ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;
- c) iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e
- d) presentare immediatamente alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.
2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione.
3. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nell'autorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.
4. La data di termine dell'operazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine dell'operazione TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.
5. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell'avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell'articolo 454 quater, paragrafo 2.

Articolo 454 quater

1. Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell'autorizzazione.
2. Il termine dell'operazione TIR, di cui all'articolo 1, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2.»
- 11) All'articolo 457 quater, paragrafo 1, i termini «e della convenzione di Istanbul» sono inseriti dopo i termini «convenzione ATA».
- 12) L'articolo 457 quinquies è così modificato:
- a) al paragrafo 1, dopo i termini «convenzione ATA» sono aggiunti i termini «o all'articolo 8, paragrafo 4, dell'allegato A della convenzione di Istanbul»;
- b) Al paragrafo 2 sono aggiunti i termini «o all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato A della convenzione di Istanbul»;
- c) al paragrafo 3, lettera c), sono aggiunti i termini «o all'articolo 10 dell'allegato A della convenzione di Istanbul».
- 13) All'articolo 459, paragrafo 1, sono inseriti i termini «o della convenzione di Istanbul» dopo i termini «convenzione ATA».
- 14) L'articolo 461 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, secondo comma, prima frase, sono aggiunti i termini «o della convenzione di Istanbul»;
- b) al paragrafo 4, prima frase, sono aggiunti i termini «o all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'allegato A della convenzione di Istanbul».
- 15) All'articolo 580, paragrafo 3, i termini «articoli 454, 455» sono sostituiti dai termini «articoli 457 quater, 457 quinquies».
- 16) All'articolo 591 il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «La autorità doganali rifiutano l'applicazione dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione prevista da questa sezione qualora sia dimostrato, prima dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, che il solo scopo dell'immissione in libera pratica ad un'aliquota del dazio pari a zero delle merci d'esportazione temporanea di origine non comunitaria, ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del codice, era quello di fruire dell'esenzione parziale prevista da questa sezione.»
- 17) All'articolo 843, paragrafo 2, il sedicesimo e il diciassettesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
- «— A kilépés a Közösség területéről a ... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
- Hruġ mill-Komunita` sugġett għall-restrizzjonijiet jew hłasijiet taht Regola/Direttiva/Deċizzjoni Nru...»
- 18) All'articolo 912 sexies, paragrafo 2, quarto comma, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
- «— ...(počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené»
- 19) All'articolo 912 septies, paragrafo 1, secondo comma, il sedicesimo e il ventesimo trattino sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
- «— Kiadva visszamenőleges hatállyal»
- «— Vyhotovené dodatočne»
- 20) All'articolo 912 octies, paragrafo 2, lettera c), il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:
- «— Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93»
- 21) L'allegato 37, quale modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002, è modificato conformemente all'Allegato IA del presente regolamento.
- 22) L'allegato 37, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, è modificato in conformità all'allegato IB del presente regolamento.
- 23) All'allegato 37 bis, titolo II, il testo per l'elemento di informazione relativo alla casella n. 31 è modificato in conformità all'allegato II, punto 1), del presente regolamento.
- 24) All'allegato 37 bis, titolo II, il testo per gli elementi di informazione relativi alle caselle n. 50 e n. 52 è modificato in conformità all'allegato II, punti 2), 3) e 4) del presente regolamento.
- 25) L'allegato 37 quater è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
- 26) All'allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, è inserito un testo per la casella n. 31, in conformità all'allegato IV, punto A1, del presente regolamento.
- 27) All'allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo della casella n. 31 è modificato in conformità all'allegato IV, punto B1) del presente regolamento.

28) All'allegato 38, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all'allegato IV, punto A2) del presente regolamento.

29) All'allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, il testo dei codici applicabili per la casella n. 52 è modificato in conformità all'allegato IV, punto B2) del presente regolamento.

30) All'allegato 47 bis, punto 2.2, il ventesimo trattino è sostituito dal seguente:

«ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY»

31) L'allegato 59 è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.

32) All'allegato 60, punto «Disposizioni relative alle indicazioni che devono figurare nel formulario di tassazione», rubrica 16, dopo i termini «convenzione ATA» sono inseriti i termini «/all'articolo 8 dell'allegato A della convenzione di Istanbul».

33) L'allegato 61 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

34) L'allegato 72 è modificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento.

#### Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'articolo 1, punti da 1) a 8), da 17) a 20) e punti 24), 28) e 29) si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

3. L'articolo 1, punti da 9) a 15) e punti 30), 31) e 32) si applica a decorrere dal 1° ottobre 2005.

4. L'articolo 1, punti 23), 25) e 26), si applica dal 1° luglio 2005.

5. L'articolo 1, punti 22), 27) e 29) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tuttavia gli Stati membri possono anticipare l'applicazione di detti punti. In tal caso gli Stati membri comunicano alla Commissione la data dalla quale li applicano. La Commissione procede alla pubblicazione di tali informazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

- A. All'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 444/2002, al titolo II, sezione A, casella n. 18, è aggiunto il seguente capoverso:

«Tuttavia, per l'operazione di transito, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.»

- B. All'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, al titolo I, sezione B, è inserita la seguente nota [24] relativa alla casella n. 18 (identità) e n. 18 (nazionalità) nella colonna F della tabella:

«[24] Nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le autorità doganali siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella n. 55.»

---

## ALLEGATO II

All'allegato 37 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, la sezione B del titolo II è così modificata:

1) sotto la serie di dati «COLLI», l'elemento di informazione «Natura dei colli» è sostituito dal seguente:

«Natura dei colli (casella n. 31)

Tipo/lunghezza: an..2

Si utilizzano i codici previsti nell'elenco "codici imballaggi" di cui alla rubrica "casella n. 31" dell'allegato 38.»

2) la nota esplicativa dell'attributo «Numero di identificazione (casella n. 50)» del gruppo di dati «OPERATORE OBBLIGATO PRINCIPALE» è sostituita dal testo seguente:

«Tipo/lunghezza: an ..17

Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati "CONTROLLO DEL RISULTATO" contiene il codice A3 o quando viene utilizzato l'attributo "GNR".»

3) il tipo/lunghezza dell'attributo «Tipo di garanzia (casella n. 52)» del gruppo di dati «GARANZIA» è sostituito da:

«Tipo/lunghezza: an..1»

4) il tipo/lunghezza dell'attributo «GNR (casella n. 52)» del gruppo di dati «RIFERIMENTO DELLA GARANZIA» è sostituito da:

«Tipo/lunghezza: an..24»

## ALLEGATO III

All'allegato 37 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, il punto 5, Codici «imballaggi», è soppresso.

## ALLEGATO IV

A. L'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 881/2003, è così modificato:

1) per la casella n. 31 è inserito il seguente testo:

**«Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura**

*Natura dei colli*

Devono essere utilizzati i seguenti codici.

(Raccomandazione UN/ECE n. 21/riv. 4, maggio 2002)

## CODICI IMBALLAGGI

Aerosol	AE
Ampolla non protetta	AM
Ampolla protetta	AP
Anello	RG
Assortimento ("set")	SX
Astuccio	CV
Atomizzatore	AT
Balla compressa	BL
Balla non compressa	BN
Bara	CJ
Barattolo di latta	TN
Barile ("barrel")	BA
Barile ("keg")	KG
Barilotto ("firkin")	FI
Barilotto ("tierce")	TI
Barra	BR
Barre in pacchi/mazzi/fasci	BZ
Baule ("trunk")	TR
Baule da marinaio	SE
Baule metallico ("coffer")	CF
Bauletto ("footlocker")	FO
Bidone cilindrico	CX
Bidone con manico e beccuccio	CD
Bidone da latte	CC
Bidone di latta ("canister")	CI
Bidone rettangolare	CA
Bobina ("bobbin")	BB
Bobina ("coil")	CL
Bobina ("reel")	RL

Bobina ("spindle")	SD
Bobina ("spool")	SO
Bombola di gas	GB
Borsa ("bag")	BG
Botte ("barrel") di legno con coperchio amovibile	QJ
Botte ("barrel") di legno con foro di riempimento	QH
Botte ("barrel") di legno	2C
Botte ("butt")	BU
Botte ("cask")	CK
Botte ("hogshead")	HG
Botte di grande capacità	TO
Bottiglia a bulbo non protetta	BS
Bottiglia a bulbo protetta	BV
Bottiglia cilindrica non protetta	BO
Bottiglia cilindrica protetta	BQ
Bottiglia impagliata	WB
Bottiglione non protetto	CO
Bottiglione protetto	CP
Brocca ("jug")	JG
Brocca ("pitcher")	PH
Busta	EN
Canestro	BK
Capsula	AV
Cartoncino ("card")	CM
Cartone	CT
Cartone per rinfuse	DK
Cartuccia	CQ
Cassa ("box") di acciaio	4A
Cassa ("box") di alluminio	4B
Cassa ("box") di legno compensato	4D
Cassa ("box") di legno naturale	4C
Cassa ("box") di legno naturale a pannelli stagni alle polveri	QQ
Cassa ("box") di legno naturale, ordinaria	QP
Cassa ("box") di legno ricostituito	4F
Cassa ("box") in materiale plastico espanso	QR
Cassa ("box") in pannelli di fibra	4G
Cassa ("box") in plastica	4H

Cassa ("box") in plastica rigida	QS
Cassa ("box") per liquidi	BW
Cassa ("chest") da tè	TC
Cassa ("crate") da frutta	FC
Cassa ("crate") della birra	CB
Cassa ("crate") di cartone multistrato	DC
Cassa a gabbia	FD
Cassa bassa ("shallow crate")	SC
Cassa-paletta	ED
Cassa-paletta di cartone	EF
Cassa-paletta di legno	EE
Cassa-paletta di metallo	EH
Cassa-paletta in plastica	EG
Cassetta	CR
Cassetta ("crate") di legno multistrato	DB
Cassetta ("crate") di legno per rinfuse	DM
Cassetta ("crate") in plastica multistrato	DA
Cassetta ("crate") in plastica per rinfuse	DL
Cassetta ("tray") di cartone, doppio strato, senza coperchio	DY
Cassetta ("tray") di cartone, monostrato, senza coperchio	DV
Cassetta ("tray") di legno, doppio strato, senza coperchio	DX
Cassetta ("tray") di legno, monostrato, senza coperchio	DT
Cassetta ("tray") di plastica, doppio strato, senza coperchio	DW
Cassetta ("tray") di plastica, monostrato, senza coperchio	DS
Cassetta ("tray") di polistirolo, monostrato, senza coperchio	DU
Cassetta allungabile ("nest")	NS
Cassetta del latte	MC
Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)	DH
Cassetta, rastrelliera per bottiglie	BC
Cassone ("liftvan")	LV
Cassone con coperchio	TL
Cassone o vagoncino ("tub")	TB
Cestello con coperchio a cerniera ("clamshell")	AI
Cestello o cassetta ("tray")	PU
Cestello tondo	PJ

Cesto ("bin")	BI
Cesto di cartone con manico	HC
Cesto di legno con manico	HB
Cesto di plastica con manico	HA
Cilindro	CY
Cofano	CH
Condotti ("pipe") in pacchi/mazzi/fasci	PV
Condotta ("pipe")	PI
Cono	AJ
Contenitore ("case") di acciaio	SS
Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse, ("big bag")	43
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida	ZQ
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio	WK
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio	WL
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZR
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo	WM
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZJ
Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZK
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura	ZD
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante	ZF
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida	ZL
Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida	ZM
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse	WA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio	WC
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)	WG
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio	WD
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)	WH
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio	ZA
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all'acqua	ZC
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo	WY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato	ZX
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale	ZW
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo	WU
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo	WZ
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito	ZY
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento	WT
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno	WV
Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera	WW

Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno	WX
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZN
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione	ZP
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido	ZU
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi	ZS
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo	WF
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall'acciaio	ZV
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)	WJ
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida	AA
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione	ZG
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione	ZH
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo	WR
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo	WN
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno	WP
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo	WQ
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica	WS
Contentore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra	ZT
Contentore flessibile a sacco	FX
Contentore isotermico	EI
Contentore senza altra precisione	CN
Coppa	CU
Damigiana non protetta	DJ
Damigiana protetta	DP
Definizione comune	ZZ
Fascio ("truss")	TS
Fiala	VI
Flacone	FL
Fogli in pacchi/mazzi/fasci	SZ
Foglio	ST
Foglio protettivo ("slipsheet")	SL
Foglio, rivestimento di plastica	SP
Fusto	DR
Fusto di acciaio	1A
Fusto di acciaio con coperchio amovibile	QB
Fusto di acciaio con coperchio non amovibile	QA
Fusto di alluminio	1B

Fusto di alluminio con coperchio amovibile	QD
Fusto di alluminio con coperchio non amovibile	QC
Fusto di cartone	1G
Fusto di ferro	DI
Fusto di legno	1W
Fusto di legno compensato	1D
Fusto di plastica	IH
Fusto di plastica con coperchio amovibile	QG
Fusto di plastica con coperchio non amovibile	QF
Gabbia	CG
Gabbia ("pen")	PF
Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)	DG
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)	VG
Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)	VQ
Generatore aerosol	DN
Giara	JR
Imballaggio composito, recipiente di plastica	6H
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio	YB
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio	YD
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno	YF
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato	YH
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone	YK
Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida	YM
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio	YA
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio	YC
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato	YG
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone	YJ
Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica	YL
Imballaggio composito, recipiente di vetro	6P
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio	YP
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio	YR
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone	YX
Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno	YS
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio	YN
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio	YQ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone	YW

Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato	YT
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso	YY
Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida	YZ
Imballaggio composito, recipiente di vetro con panierino esterno di vimini	YV
Imballaggio con finestra	IE
Imballaggio con rivestimento di carta	IG
Imballaggio di cartone con fori di presa	IK
Imballaggio di presentazione di cartone	IB
Imballaggio di presentazione di legno	IA
Imballaggio di presentazione di metallo	ID
Imballaggio di presentazione di plastica	IC
Imballaggio sottovuoto	VP
Imballaggio termoretrattile ("shrinkwrapped")	SW
Imballaggio tubolare	IF
Intelaiatura	FR
Intelaiatura di cassa	SK
Involucro di acciaio	SV
Lamiera	SM
Lastra ("plate")	PG
Lastra ("slab")	SB
Lastre ("plate") in pacchi/mazzi/fasci	PY
Libero (animale)	UC
Lingotti in pacchi/mazzi/fasci	IZ
Lingotto	IN
Liquidi alla rinfusa	VL
Lotto	LT
Manicotto	SY
Mazzo	BH
Merce disimballata o non imballata	NE
Merce disimballata o non imballata in un'unica unità	NF
Merce disimballata o non imballata in varie unità	NG
Pacchetto	PA
Pacco ("bundle")	BE
Pacco ("package")	PK
Pacco ("parcel")	PC
Paletta	PX
Paletta 100 × 110 cm	AH

Paletta con rivestimento termoretrattile	AG
Paletta modulare, con piedini di 80 × 60 cm	AF
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm	PD
Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm	PE
Paletta scatola ("pallet box")	PB
Pallone protetto	BP
Pallone, non protetto	BF
Paniere ("creel")	CE
Paniere ("hamper")	HR
Pannelli ("board") in pacchi/mazzi/fasci	BY
Pannello ("board")	BD
Particelle alla rinfusa, solide, fini ("polveri")	VY
Particelle alla rinfusa, solide, grandi ("noduli")	VO
Particelle alla rinfusa, solide, granulari ("grani")	VR
Pellicola plastica ("filmpack")	FP
Rastrelliera, attaccapanni	RJ
Recipiente con rivestimento di plastica	MW
Recipiente di carta	AC
Recipiente di cartone	AB
Recipiente di legno	AD
Recipiente di metallo	MR
Recipiente di plastica	PR
Recipiente di vetro	GR
Rete ("net")	NT
Rete tubolare di materiale tessile	NV
Rete tubolare di plastica	NU
Roll	CW
Rotolo ("bolt")	BT
Rotolo ("roll")	RO
Sacchetto ("bag") multistrato	MB
Sacchetto ("pouch")	PO
Sacchetto ("sachet")	SH
Sacco ("sack") multifoglio	MS
Sacco ("sack")	SA
Sacco di carta	5M
Sacco di carta multifoglio	XJ
Sacco di carta multifoglio, resistente all'acqua	XK

Sacco di grandi dimensioni	ZB
Sacco di juta	JT
Sacco di materia tessile	5L
Sacco di materia tessile resistente all'acqua	XH
Sacco di materia tessile stagno alle polveri	XG
Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno	XF
Sacco di plastica	EC
Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all'acqua	XC
Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno	XA
Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri	XB
Sacco di tessuto di plastica	5H
Sacco in film di plastica	XD
Sacco in rete ("rednet")	RT
Scaffalatura ("rack")	RK
Scatola	BX
Scatola ("case")	CS
Scatola di fiammiferi	MX
Secchio ("bucket")	BJ
Secchio ("pail")	PL
Senza oggetto	NA
Serbatoio cilindrico	TY
Serbatoio rettangolare	TK
Skid	SI
Tanica cilindrica	JY
Tanica di acciaio	3A
Tanica di acciaio con coperchio amovibile	QL
Tanica di acciaio con coperchio non amovibile	QK
Tanica di plastica	3H
Tanica di plastica con coperchio amovibile	QN
Tanica di plastica con coperchio non amovibile	QM
Tanica rettangolare	JC
Tavola ("plank")	PN
Tavole ("plank") in pacchi/mazzi/fasci	PZ
Tela di sacco	MT
Telone	CZ
Tino	VA

Trave	GI
Travi in pacchi/mazzi/fasci	GZ
Tronchi in pacchi/mazzi/fasci	LZ
Tronco	LG
Tubi ("tubes") in pacchi/mazzi/fasci	TZ
Tubo ("tube")	TU
Tubo a imbuto	TV
Tubo flessibile ("collapsible tube")	TD
Valigia	SU
"Vanpack"	VK
Vaschetta	BM
Vaschetta per alimenti ("foodtainer")	FT
Vaso	PT
Vergella	RD
Vergelle in pacchi/mazzi/fasci	RZ»

2) L'elenco dei codici applicabili per la «Casella n. 52: Garanzia» è sostituito dal seguente:

Situazione	Codice	Altre indicazioni
«In caso di esonero dalla garanzia (articolo 94, paragrafo 4, del codice e articolo 380, paragrafo 3, del presente regolamento)	0	— numero del certificato di esonero dalla garanzia
In caso di garanzia globale	1	— numero del certificato di garanzia globale — ufficio di garanzia
In caso di garanzia isolata su cauzione	2	— riferimento all'atto costitutivo della garanzia — ufficio di garanzia
In caso di garanzia isolata in contanti	3	
In caso di garanzia isolata su titoli	4	— numero del titolo di garanzia isolata
In caso di esonero dalla garanzia quando l'importo da garantire non supera i 500 EUR (articolo 189, paragrafo 5, del codice)	5	
In caso di esonero dalla garanzia (articolo 95 del codice)	6	
In caso di esonero dalla garanzia per alcuni organismi pubblici	8	
In caso di garanzia isolata (allegato 47 bis, punto 3)	9	— riferimento all'atto costitutivo della garanzia — ufficio di garanzia»

B. L'allegato 38, titolo II, nella versione introdotta dal regolamento (CE) n. 2286/2003, è così modificato:

- 1) il testo per la casella n. 31 è sostituito dal testo di cui alla lettera A, punto 1, del presente allegato.
- 2) L'elenco dei codici applicabili per la casella n. 52: «Garanzia» è sostituito dall'elenco di cui alla lettera A, punto 2, del presente allegato.

## ALLEGATO V

«ALLEGATO 59

**MODELLO DI NOTA INFORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 459**

Intestazione dell'ufficio accentratore che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore da cui dipendono gli uffici di ammissione temporanea o ogni altro ufficio accentratore

OGGETTO: CARNET ATA — INVIO DI UN RECLAMO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul <sup>(1)</sup>, il ... <sup>(2)</sup>, è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1. il carnet ATA n.:
2. rilasciato dalla Camera di commercio di:  
città:  
  
paese:
3. a nome di:  
  
titolare:  
  
indirizzo:
4. data di scadenza del carnet:
5. data stabilita per la riesportazione <sup>(3)</sup>:
6. numero del "volet" di transito/di importazione <sup>(4)</sup>:
7. data del visto del "volet":

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente.

---

<sup>(1)</sup> Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell'allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

<sup>(2)</sup> Da completare con la data di spedizione del reclamo.

<sup>(3)</sup> Da completare con gli elementi desunti dal "volet" transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del "volet", con le informazioni in possesso dell'ufficio accentratore.

<sup>(4)</sup> Cancellare la voce inutile.»

## ALLEGATO VI

«ALLEGATO 61

**MODELLO DI DISCARICO**

Intestazione dell'ufficio accentratore del secondo Stato membro che promuove il reclamo

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha promosso il reclamo iniziale

OGGETTO: CARNET ATA — DISCARICO

Vi informiamo che conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul <sup>(1)</sup>, il ... <sup>(2)</sup> è stato inviato un reclamo per il pagamento di dazi e di imposizioni all'associazione garante cui siamo vincolati, concernente:

1. il carnet ATA n.:
2. rilasciato dalla Camera di commercio di:  
città:  
  
paese:
3. a nome di:  
  
titolare:  
  
indirizzo:
4. data di scadenza del carnet:
5. data stabilita per la riesportazione <sup>(3)</sup>:
6. numero del "volet" di transito/di importazione <sup>(4)</sup>:
7. data del visto del "volet":

La presente nota vale discarico per quanto Vi riguarda.

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente.

---

<sup>(1)</sup> Articolo 7 della convenzione ATA, Bruxelles, 6 dicembre 1961/articolo 9 dell'allegato A della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990.

<sup>(2)</sup> Da completare con la data di spedizione del reclamo.

<sup>(3)</sup> Da completare con gli elementi desunti dal "volet" transito o ammissione temporanea non appurato oppure, in mancanza del "volet", con le informazioni in possesso dell'ufficio accentratore emittente.

<sup>(4)</sup> Cancellare la voce inutile.»

## ALLEGATO VII

Nell'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è inserito il punto seguente:

- «19) Qualunque manipolazione usuale, diversa da quelle summenzionate, intesa a migliorare l'aspetto o la qualità commerciale delle merci importate o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, purché queste operazioni non modifichino la natura, né migliorino la resa delle merci originarie. Nel calcolo del dazio all'importazione non si tiene conto delle eventuali spese connesse alle manipolazioni usuali o dell'aumento del valore, purché tali spese siano documentate in maniera soddisfacente dal dichiarante. Nel calcolo dei dazi all'importazione si tiene conto, invece, del valore in dogana, della natura e dell'origine delle merci non comunitarie utilizzate nelle operazioni.»
-